



COMUNE DI BORGOMASINO

Città Metropolitana di Torino

Servizio di Polizia Locale

VIA TORINO, 4 – 10031 BORGOMASINO (TO)

Tel. 0125-77.03.60

Fax 0125/67.08.28

E-mail : poliziamunicipale@comune.borgomasino.to.it

poliziamunicipale.borgomasino@pec.it

Codice fiscale n. 84003430018– P.I. n. 03889710012

ORDINANZA N. 24 DEL 12.09.2017

AI FINI DELLE DETENZIONE DEI CANI NEI LUOGHI PUBBLICI

OGGETTO: DETENZIONE DEI CANI NEI LUOGHI PUBBLICI E INCOLUMITA' PUBBLICA DALL'AGGRESSIONE DEI CANI.

IL SINDACO

PREMESSO CHE il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso;

DATO ATTO CHE con l'ordinanza Sindacale n. 23/2017 è stata revocata l'ordinanza Sindacale n. 8/2004 in quanto il provvedimento revocato risultava non più aggiornato alla luce delle nuove disposizioni normative in materie di detenzione e conduzione dei cani nei luoghi pubblici;

CONSIDERATO CHE nel territorio del Comune di Borgomasino si sono verificati episodi di morsicatura a danno di persone da parte di cani liberi condotti senza le necessarie cautele;

RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO regolamentare, in riferimento alle nuove disposizioni di Legge, la conduzione dei cani nei luoghi pubblici ai fini dell'incolumità pubblica delle persone;

RICHIAMATA l'ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013 ad oggetto "Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani" (prorogata con ordinanza Ministero della Salute del 20 luglio 2017);

DATO ATTO CHE l'art. 6 del provvedimento sopra citato rimanda alle Autorità competenti l'adozione delle sanzioni per le violazioni delle disposizioni dell'ordinanza Ministeriale citata;

VISTI:

- il D.P.R. n. 320/1954 "Regolamento di Polizia Veterinaria";
- la Legge n. 689/1981 "Legge di depenalizzazione";
- la Legge 281/1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";
- Il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali"
- la Legge Regionale n. 34/1993 "Tutela e controllo animali d'affezione";
- la Legge Regionale n. 18/2004 "Identificazione elettronica degli animali d'affezione"
- l'art. 672 del C.P. e l'art. 727 del C.P.
- Il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Borgomasino;

ORDINA

Dal giorno 12.09.2017 ai proprietari o conduttori di cani nei luoghi pubblici del territorio del Comune di Borgomasino:

1) UTILIZZARE UN GUINZAGLIO A UNA MISURA NON SUPERIORE A MT. 1,50 DURANTE LA CONDUZIONE DELL'ANIMALE.

2) PORTARE CON SE' UNA MUSERUOLA , RIGIDA O MORBIDA, DA APPLICARE AL CANE IN CASO DI RISCHIO PER L'INCOLUMITA' DI PERSONE O ANIMALI O SU RICHIESTA DELLE AUTORITA' COMPETENTI.

3) AFFIDARE IL CANE A PERSONE IN GRADO DI GESTIRLO CORRETTAMENTE.

4) AI PROPRIETARI DEI CANI INSERITI NEL REGISTRO DEI CANI DICHIARATI A RISCHIO DI AGGRESSIVITA' (ART. 3 ORDINANZA MINISTERIALE DEL 06.08.2013) OBBLIGO DI STIPULAZIONE DI UNA POLIZZA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA' CIVILE PER DANNI CONTRO TERZI CAUSATI DAL PROPRIO CANE E OBBLIGO DELL'USO CONGIUNTO DI GUINZAGLIO E MUSERUOLA NELLA CONDUZIONE DEL CANE NEI LUOGHI PUBBLICI.

5) AFFIDAMENTO DEL CANE A PERSONE IN GRADO DI GESTIRLO CORRETTAMENTE.

6) DIVIETO DI POSSEDERE CANI DICHIARATI A RISCHIO ELEVATO DI AGGRESSIVITA':

- ai delinquenti abituali o per tendenza;
- a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misure di sicurezza personale;
- chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
- a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quarter, 544-quinques del codice penale, per quelli previsti dall'art. 2 della Legge 20 luglio 2004, n. 189, e dall'art. 4 della Legge 4 novembre 2010, n. 201;
- ai minori di anni 18, agli interdetti e agli inabili per infermità mentale;

AVVERTE

Fatte salve le norme e sanzioni penali previste dalla Legge e le sanzioni amministrative, I trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 con pagamento in misura ridotta pari ad € 50,00.

DISPONE

CHE LA PRESENTE ORDINANZA SIA AFFISSA NELL'ALBO PRETORIO DELL'ENTE PER 60 GIORNI E DIFFUSA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE.

IL COMPITO DI FARE OSSERVARE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' ATTRIBUITO AGLI ORGANI DI VIGILANZA PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE.

AVVISA

A norma dell'art. 5, comma 3, della Legge 07.08.1990, n. 241, si comunica che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Bellardi GianFranco, responsabile del Servizio di Polizia Locale del Comune di Borgomasino.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 07/08/1990, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse può ricorrere entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino oppure entro 120 al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Borgomasino, li 12.09.2017

IL SINDACO
F.to BELLARDI Gianfranco